



06039/18

13 MAR. 2013

SENTE REGISTRAZIONE SENTE BOLL. SENTE DIRITTO

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Oggetto

[Empty box]

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 4007/2012

- Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO - Presidente - Cron. 6039
- Dott. AMELIA TORRICE - Consigliere - Rep.
- Dott. LUCIA TRIA - Rel. Consigliere - Ud. 25/10/2017
- Dott. ALFONSINA DE FELICE - Consigliere - CC
- Dott. FRANCESCA MIGLIO - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 4007-2012 proposto da:

MINISTERO AFFARI ESTERI C.F. (omissis) , in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI, 12;

- **ricorrente** -

contro

(omissis) , elettivamente domiciliata in

2017 (omissis) , presso lo studio


4173 degli avvocati (omissis) e (omissis) , che la

rappresentano e difendono giusta delega in atti;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 2648/2011 della CORTE D'APPELLO

di ROMA, depositata il 03/05/2011 r.g.n. 7083/2006.

A large, stylized handwritten signature or scribble in black ink, consisting of several overlapping loops and a long diagonal stroke extending from the bottom left towards the top right.

RILEVATO

che con sentenza in data 3 maggio 2011 la Corte d'appello di Roma, in parziale accoglimento dell'appello del Ministero degli Affari Esteri (d'ora in poi: MAE) avverso la sentenza n. 8810/2006 del Tribunale di Roma, dichiara il diritto (omissis) (omissis) a percepire: 1) lo stipendio metropolitano adeguato alla posizione economica (d'ora in poi: p.e.) B2 rispetto alla p.e. A1 per i periodi 1 luglio 1998-11 novembre 1998 e 7 marzo 2002-30 marzo 2004, nonché rispetto alla p.e. B1 dal 12 novembre 1998 al 6 marzo 2002; 2) l'indennità di servizio estero adeguata alla p.e. B2 rispetto alla p.e. A1 per i periodi 1 luglio 1998-28 settembre 2001 e dal 7 agosto 2003 al 30 marzo 2004 nonché rispetto alla p.e. B1 dall'1 ottobre 2001 al 6 agosto 2003, con conseguente condanna del Ministero al pagamento delle corrispondenti differenze retributive con gli interessi legali dalla maturazione al saldo;

che la Corte territoriale, nel pervenire a tale conclusione, precisa che:

- a) l'espletamento di fatto delle mansioni descritte in ricorso è acclarato, per mancanza di idonea contestazione, tanto più che risulta dimostrato documentalmente;
- b) le mansioni in contestazione si inquadrano nel profilo B2 del CCNL del MAE;
- c) la speciale normativa che regola il rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici all'estero non è di ostacolo all'applicazione del principio di cui all'art. 36 Cost., come affermato dalla giurisprudenza di legittimità;
- d) la suddetta applicazione, comportò la corresponsione dell'intero trattamento economico, in cui vanno ricompresi gli elementi accessori, quindi, nella specie, l'indennità di sede estera nella misura propria della qualifica superiore;
- e) va accolto il motivo di appello del MAE, riguardante la determinazione delle date cui vanno riferite le differenze retributive, la cui decorrenza va confermata nel giorno 1 luglio 1998;

che per la cassazione di tale sentenza il MAE propone ricorso affidato a due motivi, al quale oppone difese il (omissis) con controricorso, illustrato da memoria;

CONSIDERATO

che il ricorso è articolato in due motivi;

che con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 6, comma 5, 45, comma 5, e 52 del d.lgs. n. 165 del 2001; dell'art. 2697 cod. civ., nonché degli artt. 29 e 34 del CCNL Comparto Ministeri sottoscritto il 16 maggio 1995, sostenendosi – invocando, fra l'altro, i decreti consolari e gli ordini di servizio rivolti alla ^(omissis), nonché il contratto integrativo siglato il 28 giugno 2001 dal MAE – che la Corte d'appello avrebbe erroneamente riconosciuto lo svolgimento di mansioni superiori e il diritto al trattamento economico corrispondente oltre tutto a due posizioni economiche superiori (anziché ad una sola) e con l'inclusione del trattamento accessorio;

che con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 170 e 171 del d.P.R. n. 18 del 1967 e dell'art. 2697 cod. civ., per l'erronea attribuzione dell'indennità di servizio all'estero che non ha natura retributiva bensì risarcitoria e va determinata in ragione del posto funzione assegnato e dei coefficienti di rischio e disagio, dipendenti dalla Sede in cui si presta servizio, con la precisazione che l'eventuale risarcimento del danno derivante da demansionamento e dequalificazione, non ricorre automaticamente;

che il primo motivo è inammissibile non solo perché con esso, nonostante il formale richiamo alla violazione di norme di legge, contenuto nell'intestazione del motivo, il Ministero ricorrente esprime nella sostanza un mero, quanto inammissibile, dissenso valutativo delle risultanze di causa e invoca un diverso apprezzamento di merito delle stesse, ma anche perché le censure risultano formulate senza il dovuto rispetto del principio di specificità dei motivi di ricorso per cassazione (c.d. autosufficienza);

che, per "diritto vivente", in base al suindicato principio – da intendere alla luce del canone generale "della strumentalità delle forme processuali" – il ricorrente che denunci il difetto o l'erroneità nella valutazione di un documento o di risultanze probatorie o processuali, ha il duplice onere di: 1) indicare nel ricorso specificamente le circostanze oggetto della prova o il contenuto del documento trascurato od erroneamente interpretato dal giudice di merito (trascrivendone il contenuto essenziale); 2) di fornire al contempo alla Corte elementi sicuri e puntuali per consentirne l'individuazione e il reperimento negli atti processuali, potendosi così ritenere assolto il duplice onere, rispettivamente previsto dall'art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ. (a pena di inammissibilità) e dall'art. 369, secondo comma, n. 4

cod. proc. civ. (a pena di improcedibilità del ricorso), nel rispetto del relativo scopo, che è quello di porre il Giudice di legittimità in condizione di verificare la sussistenza del vizio denunciato senza compiere generali verifiche degli atti e soprattutto sulla base di un ricorso che sia chiaro e sintetico (vedi, per tutte: Cass. SU 11 aprile 2012, n. 5698; Cass. SU 3 novembre 2011, n. 22726; Cass. 14 settembre 2012, n. 15477; Cass. 8 aprile 2013, n. 8569);

che è anche pacifico che tali principi si applicano anche ai contratti integrativi del settore pubblico per i quali operano gli ordinari criteri di autosufficienza del ricorso, il quale risulta improcedibile in caso del mancato rispetto dell'onere del deposito e inammissibile ove il ricorrente non riporti il contenuto della normativa collettiva integrativa di cui censuri l'illogica o contraddittoria interpretazione;

che, infatti, l'esenzione dal suddetto duplice onere deve intendersi limitata ai contratti collettivi nazionali, con esclusione di quelli integrativi, atteso che questi ultimi sono attivati dalle amministrazioni sulle singole materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono, sicché se pure parametrati al territorio nazionale in ragione dell'amministrazione interessata, hanno comunque una dimensione di carattere decentrato rispetto al Comparto, e inoltre per essi non è previsto, a differenza dei contratti collettivi nazionali, il particolare regime di pubblicità di cui all'art. 47, ottavo comma, del d.lgs. n. 165 del 2001 (vedi, per tutte: Cass. 11 aprile 2011, n. 8231; Cass. 11 ottobre 2013, n. 23177; Cass. 9 giugno 2017, n. 14449);

che, nella specie, le censure proposte con il primo motivo sono state formulate invocando il bando del concorso, i decreti consolari e gli ordini di servizio rivolti alla (omissis), nonché il contratto integrativo siglato il 28 giugno 2001 dal MAE;

che di tali atti però non sono state trascritte nel corpo del ricorso le parti salienti né risulta che essi siano stati depositati unitamente al ricorso né che siano state forniti alla Corte elementi sicuri per consentirne l'individuazione e il reperimento negli atti processuali;

che tutte le precedenti osservazioni portano all'inammissibilità del primo motivo;

che, invece, il secondo motivo è fondato;

che, come più volte condivisibilmente affermato da questa Corte, la natura non retributiva della indennità di servizio all'estero risulta con chiarezza dalla lettura

dell'art. 171 del d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18, richiamato dall'art. 45, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001 (vedi: Cass. 11 luglio 2016, n. 14112 e Cass. 15 giugno 2016, n. 12344):

che, infatti, secondo il comma 1 del citato art. 171: "l'indennità di servizio all'estero non ha natura retributiva essendo destinata a sopperire agli oneri derivanti dal servizio all'estero ed è ad essi commisurata. Essa tiene conto della peculiarità della prestazione lavorativa all'estero, in relazione alle specifiche esigenze del servizio diplomatico-consolare";

che i commi successivi dell'articolo ribadiscono detta natura dell'indennità, prevedendo l'aggancio della parte variabile dell'emolumento ai coefficienti di sede da fissare, per le diverse sedi, con decreto interministeriale, nei limiti delle disponibilità finanziarie, sulla base del differente costo della vita (comma 3, n. 1), delle necessità di rappresentanza derivanti dalle funzioni esercitate, dalle particolari condizioni locali, dal costo degli alloggi nonché del personale domestico e dei servizi (comma 3, n. 2), dal corso dei cambi (comma 3, n. 3);

che ne consegue pur non essendo la speciale normativa che regola il rapporto di lavoro svolto all'estero dai dipendenti del MAE di per sé impeditiva dell'applicabilità del principio di cui all'art. 36 Cost., tuttavia tale applicabilità va effettuata tenendo conto che la citata norma costituzionale si riferisce all'adeguatezza della retribuzione (vedi, tra le tante: Cass. SU 16 febbraio 2011, n. 3814 e Cass. 19 aprile 2017, n. 9878);

che, pertanto, seppure in base all'art. 36 Cost. in caso di accertato svolgimento di mansioni superiori, deve essere riconosciuto l'intero trattamento economico, ivi compresi gli emolumenti accessori, è evidente che un simile riconoscimento non può riguardare tout court emolumenti come l'indennità di sede estera in un ammontare standard, corrispondente "alla misura propria della qualifica superiore", secondo quanto affermato nella sentenza qui impugnata (arg. ex Cass. 20 giugno 2008, n. 16866; Cass. 20 novembre 2006, n. 24592; Cass. 1 luglio 2004, n. 12092);

che, infatti, in considerazione della natura non retributiva dell'emolumento in oggetto, il suo eventuale riconoscimento presuppone che l'interessato allegghi e provi la sussistenza in concreto – con riguardo alla sede e al posto-funzione che vengono specificamente in considerazione – delle situazioni indicate dai commi 3 e 5 dell'art. 171 cit.;



che, del resto, come risulta dal comma 2 dell'art. 171 cit. l'indennità in argomento è costituita da un compenso di base, oggi indicato nella tabella A allegata al d.lgs. 27 febbraio 1998, n. 62, e da una parte variabile più cospicua, determinata in ragione delle caratteristiche proprie delle diverse sedi e dei singoli posti-funzione, come si è detto;

che a ciò consegue che, al fine dell'attribuzione dell'indennità, si deve prendere in considerazione il posto ricoperto anche in via di mero fatto per effetto dell'esercizio di mansioni superiori, non essendovi motivo per dare rilievo al posto-funzione attribuito soltanto formalmente piuttosto che all'esercizio in concreto della funzione, visto che il riconoscimento della indennità (destinata a sopperire, per quanto previsto dal citato art. 171 del d.P.R. n. 18 del 1967, agli oneri derivanti dal servizio all'estero) si collega ed è parametrato proprio allo svolgimento in concreto di certe attività (in tal senso: Cass. 15 giugno 2016, n. 12344 cit.);

che la Corte d'appello che, nel confermare sul punto la pronuncia di prime cure, ha ritenuto di condannare il MAE a corrispondere alla dipendente l'intero trattamento economico, ricomprendendovi direttamente tra gli elementi accessori "l'indennità di sede estera nella misura propria della qualifica superiore" si è discostata dalla suindicata normativa, come interpretata da questa Corte;

che, pertanto, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, la sentenza impugnata va, al riguardo, cassata, con rinvio alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione che, ai fini dell'eventuale riconoscimento dell'indicata indennità, si atterrà a tutti principi sopra enunciati e quindi anche al seguente:

"in caso di accertato esercizio di mansioni superiori da parte dei dipendenti del Ministero degli Affari Esteri nello svolgimento di servizi effettuati all'estero, l'indennità di servizio all'estero, di cui all'art. 171 del d.P.R. n. 18 del 1967 - in considerazione della sua natura non retributiva - può essere eventualmente corrisposta all'interessato, con riferimento al posto corrispondente alle mansioni di fatto esercitate, ma solo previa allegazione e prova da parte del dipendente della sussistenza in concreto - con riguardo alla sede e al posto-funzione che vengono specificamente in considerazione - delle situazioni indicate dai commi 3 e 5 dell'art. 171 cit., tenendo conto che tale indennità, ai sensi dello stesso art. 171, è costituita da un compenso di base (oggi indicato nella tabella A allegata al d.lgs. 27 febbraio 1998,

n. 62) e da una parte variabile più cospicua, determinata in ragione delle caratteristiche proprie delle diverse sedi e dei singoli posti-funzione occupati”;


che il Giudice del rinvio provvederà anche a statuire sulle spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso e accoglie il secondo motivo. Cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di cassazione, alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione.

Così deciso nella Adunanza camerale del 25 ottobre 2017.

Il Presidente
Giuseppe Napolitano



Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Donatella COLETTA
Depositato in Cancelleria



oggi, 13 MAR. 2018.

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Donatella COLETTA





CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE UNIFICATO

Copia ad uso studio che si rilascia a richiesta di **IL SOLE 24 ORE**.

Roma, 13 marzo 2018

La presente copia si compone di 8 pagine.
Diritti pagati in marche da bollo € 1.92